



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche al
31/12/2024**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice

- 1. Il quadro normativo**
- 2. Considerazioni di carattere generale**
- 3. Analisi delle attuali partecipazioni societarie**
- 4. Piano di riassetto: azioni, modalità e tempi di attuazione**

1. Il quadro normativo

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (nel prosieguo anche solo come Testo unico), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, intende perseguire l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica.

L'articolo 20 del Testo unico, che disciplina la "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In particolare, il comma 2 del richiamato articolo 20, prevede che i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sulla base dello stesso articolo 20, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone, tra l'altro, che il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, debba avvenire anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

L'articolo 4 del Testo unico indica le "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*". Innanzi tutto, ***"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"***.

Esclusivamente nell'ambito di tale limite, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

- amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto n. 175/2016;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 5, rubricato *"Oneri di motivazione analitica"* prevede che la partecipazione in società deve essere analiticamente motivata con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016 si pongono in continuità con quelle precedenti. Ai sensi dell'articolo 24, infatti, la revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015. La razionalizzazione periodica serve poi a verificare periodicamente lo stato delle partecipazioni e ad apportare gli eventuali interventi di razionalizzazione che si rendano necessari.

2. Considerazioni di carattere generale

Le società partecipate di seguito indicate svolgono servizi pubblici di carattere essenziale e, sulla base dei dati acquisiti, non sono suscettibili di procedure di razionalizzazione.

3. Analisi delle attuali partecipazioni societarie

Il Comune detiene attualmente le seguenti partecipazioni societarie dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
C.I.R.A. SRL	92054820094	0,0087	MANTENIMENTO	
S.A.T. SPA	01029990098	0,167	MANTENIMENTO	
IRE SPA	02264880994	0,013	MANTENIMENTO	
TPL LINEA SRL	01556040093	0,225	MANTENIMENTO	

I dati relativi alle Società partecipate sono raccolti nelle Schede di dettaglio allegato B.

4. Piano di riassetto: azioni, modalità e tempi di attuazione

In sintesi, per quanto esposto, si possono riepilogare le seguenti azioni che si intendono porre in essere, con le relative modalità e tempi di attuazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
C.I.R.A. SRL	92054820094	0,0087	MANTENIMENTO
S.A.T. SPA	01029990098	0,167	MANTENIMENTO
IRE SPA	02264880994	0,013	MANTENIMENTO
TPL LINEA SRL	01556040093	0,225	MANTENIMENTO

MANTENIMENTO CON RAZIONALIZZAZIONE CONSISTENTE IN FUSIONE O ALTRA
SOLUZIONE SOCIETARIA

NESSUNO

Millesimo, lì 10 dicembre 2025

Il Responsabile

Dott.ssa Rosella Bruno



Rosella Bruno